

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*In correttezza all'Articolo 71 della Nostra Costituzione Italiana
metto all'attenzione del Governo nazionale e del popolo italiano
la Proposta di Legge per la revisione della Carta Costituzionale*

Motivazioni

- a)* La corruzione all'interno della pubblica amministrazione e l'impunità degli amministratori.
- b)* La scarsa coesione nelle aule parlamentari e la lentezza nell'approvare leggi e regolamenti.
- c)* L'esorbitante quantità, la viziata forma dei provvedimenti legislativi per soddisfare gruppi aziendali.
- d)* L'uso improprio di Deputati e Senatori da parte delle società proprietarie dei partiti politici.
- e)* La eccessiva presenza delle associazioni di partito nei diversi apparati governativi.
- f)* La disparità del trattamento tra le classi sociali italiane e la mancanza di equità fiscale.
- g)* Lo spreco delle risorse pubbliche e la cattiva gestione degli Enti locali e del territorio.
- h)* Le diffuse criticità del Governo centrale, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.
- i)* I rilevanti costi della pubblica amministrazione, le carenze strutturali in funzione del Paese.
- j)* L'inevitabile sfaldamento dei valori Costituzionali, il divario tra cittadini e istituzioni governative.

Propositi

- a)* Abbattimento della corruzione nell'amministrazione pubblica favorendo l'unicità del mandato pubblico elettivo.
- b)* Maggiore funzionalità tra Camera e Senato rivalutando differenze, similarità e disposizioni.
- c)* Tempestività nella formulazione delle leggi e piena sinergia tra le componenti parlamentari e istituzionali.
- d)* Netta e costante distinzione tra Presidenza del Consiglio e relativi Ministeri, e la formazione di Camera e Senato.
- e)* Riduzione dei costi della pubblica amministrazione e minori aggravii fiscali per i cittadini.
- f)* Semplificazione del rapporto tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e la popolazione.
- g)* Contraddistinguere organi primari cioè lo Stato e i Comuni, e organi intermedi ossia Regioni e Province.
- h)* Ampliare l'ammodernamento delle Regioni e delle Province semplificando le strutture amministrative.
- i)* Dare ai cittadini il modo per concorrere con metodo democratico a determinare l'amministrazione pubblica ed elettiva.
- j)* Ridurre l'obbligo dell'elemento partitocratico per la elezione dei candidati alla guida di Camera e Senato.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di *solidarietà economica e sociale*.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, *di origine*, di lingua, di religione, di opinioni *pubbliche*, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione *economica e sociale del Paese*.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale, *morale* della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione, *garantendo la sicurezza dei cittadini, l'applicabilità delle regole e la funzionalità delle strutture*.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato nel proprio ordine è indipendente, *civile e sovrano*.

I rapporti fra Stati sono regolati da Patti o Trattati internazionali. Le modifiche dei Patti, dei Trattati accettati dalle parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela *le località* e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

L'introduzione dello straniero è ammessa nei limiti e nelle possibilità confacenti le capacità strutturali in genere, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri *la difesa*, la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni *in contrasto con la legge*.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati *alla collettività* dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, *scopi mediante organizzazioni di carattere militare*.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, *in base agli accordi raggiunti con lo Stato*.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,

o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, *tramite qualunque azione, dissimulata, personale o pubblica.*

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata *sulla vita coniugale*.

La vita coniugale è ordinata sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori *dalla vita coniugale*.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori *dalla vita coniugale* ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela l'economia, il lavoro, incoraggia lo sviluppo economico.

Si adopera per agevolare i processi lavorativi e produttivi nel rispetto dell'habitat.

Stabilisce leggi e regole per il corretto funzionamento dell'economia, della finanza.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori in ogni suo genere.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore *dipendente* ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Il lavoratore indipendente, assume diritti stabiliti dalla legge, conformati alla rispettiva professione in ogni caso sufficiente da consentire un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità, *le esigenze* sociali, o in modo da recare danno *alla nazione*, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi, i controlli, *le regole*, opportune perché l'attività economica, pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la *propria* funzione e di renderla accessibile *agli aventi diritto*.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

Per ragioni pubbliche, ed economiche,

la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato,
del lavoro autonomo, della manodopera indipendente.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in *equilibrio* con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

TITOLO IV

RAPPORTI PUBBLICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno superato il ventunesimo anno di età. Il voto è libero, personale, il suo esercizio è salvaguardato e sancito da uffici pubblici.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti gli elettori in base alle disposizioni di legge, hanno diritto di iscriversi in liste pubbliche elettive per concorrere con metodo democratico a determinare il sistema pubblico nazionale.

La organizzazione dei partiti politici di ordine democratico è consentita solo per ricoprire le cariche di deputato e senatore rispettando le seguenti quote, cinquanta per cento partiti politici, cinquanta per cento cittadini indipendenti.

Ogni altra funzione pubblica ed elettiva è riservata solo ai cittadini indipendenti.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Per l'ammissione alle cariche elettive gli aspiranti candidati devono attestare la cittadinanza italiana da almeno tre generazioni.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro *singolo mandato* e di conservare il suo posto di lavoro.

Durante il singolo mandato ogni eletto è chiamato a conformarsi alla rigida regolamentazione dei comportamenti, nei modi determinati dalla legge.

Art. 52.

La difesa della Patria è *imprescindibile* dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti *subordinati alla funzione svolta*.

L'ordinamento delle forze armate si informa *all'essere* democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Ogni eletto nel corso dell'adempimento del singolo mandato può esprimere le proprie opinioni tramite modalità e mezzi di comunicazione stabiliti con atto governativo.

Assolvere le proprie funzioni pubbliche ed elettive nel rispetto reciproco tra colleghi usando toni e forme di linguaggio pacato e privo di invettive.

Formulare propositi e suggerimenti utili alla collettività, alla nazione declinando con fermezza comportamenti illegali e atteggiamenti ambigui.

Segnalare con criteri tempestivi e responsabili la corruzione negli organi pubblici, le negligenze del personale amministrativo.

Essere garante della Costituzione, dell'espletamento degli atti governativi, consentire e consolidare gli equilibri tra Governo, Regioni, Province, Comuni.

Essere esempio di rettitudine, legalità, giustizia, difendere l'ordine democratico, adoperarsi per alleviare il disagio le inadeguatezze negli uffici pubblici.

Dimostrare dovere di riservatezza, diligenza, collaborazione, intraprendenza, legittimità nello svolgimento delle mansioni attribuite.

Non accettare molteplici incarichi, funzioni negoziali, procedimenti amministrativi, se sprovvisti di adeguata competenza e capacità organizzativa.

Obbligo di correttezza professionale e aggiornamento di ordine tecnico, delle regole deontologiche per svolgere a pieno gli incarichi assegnati.

Mantenere l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto reciproco senza alterare né urtare il lavoro e la sensibilità dei propri colleghi.

Cogliere sempre le opportunità della cittadinanza e fornire massima disponibilità nel risolvere problematiche e incombenze.

Conseguire indipendenza, imparzialità, risolutezza nello svolgere l'esercizio pubblico, essere esempio etico per le generazioni future.

Garantire decoro, integrità, conservazione nei luoghi ove si opera la pubblica amministrazione mediante attività propria e dei rispettivi colleghi.

Svolgere le proprie mansioni nell'interesse nazionale e pubblico senza eccedere nell'impiego dei propri poteri conferiti.

Astenersi nel prendere decisioni, comportamenti al di fuori dell'interesse comune durante l'affido delle funzioni pubbliche ed elettive.

Rendersi disponibili al confronto, alla critica, alle proprie dimissioni in caso di abuso d'ufficio, e conflitto di interessi.

Fornire senza reticenze agli uffici responsabili informazioni e atti congiunti ad eventuali infrazioni causate nell'espletare i propri doveri.

Ogni attività individuale o associata con altri collaboratori deve avvenire in modo completo adoperandosi per il bene dello Stato e della nazione.

P A R T E II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a base regionale, fatto salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

A ciascuna Regione è attribuito un deputato ogni duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila, e dodici deputati nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trenta anni di età.

La ripartizione dei seggi tra Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, fatto salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore ogni duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila, e dodici senatori nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età.

La ripartizione dei seggi tra Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Art. 58.

Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i deputati e i senatori devono costituire parità di numero. Ciascuna Camera è presieduta da cinquanta per cento partiti politici, cinquanta per cento cittadini indipendenti.

I candidati dei partiti politici sono eletti tramite assemblee di partito in consenso con le altre forze politiche. I cittadini indipendenti sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età .

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione *dei componenti dell'altra Camera*, e delle *sopraggiunte cause* di ineleggibilità e di incompatibilità.

In nessuna delle due Camere ci possono essere deputati o senatori con gradi di parentela di primo e secondo grado tra loro.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano

l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. *Se le Camere approvano nuovamente la legge sprovvista delle dovute motivazioni pronunciate dal Presidente della Repubblica, Egli può, in concomitanza ai pareri espressi dalla Corte Costituzionale, impugnare lo stralcio della legge, il quale deve essere controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dopodiché chiedere alle Camere la nuova composizione dell'atto legislativo.*

Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque *Dipartimenti delle Regioni*.

Per i referendum popolari in deliberazione di uno o più atti aventi valore di legge, devono essere indetti dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della bozza definitiva degli atti aventi valore di legge da deliberare.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare ai *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

Tutte le proposte soggette a referendum sono approvate se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art.78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura *pubblica*, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o variazioni di leggi.

Art. 81.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal *Dipartimento della Regione* in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Dipartimenti delle Regioni, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni *elettore* che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e *pubblici*.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.

Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente

della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato, *i Commissari delle Regioni*.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I.

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Può essere eletto a Presidenza del Consiglio dei ministri, a ministro e vice ministro, ogni elettore che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e pubblici.

Art. 94.

Il Governo è eletto per cinque anni, e deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige *il sistema* generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo *pubblico* ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con *l'ordinamento costituzionale*, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, *non possono conseguire promozioni*.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto *di avanzare inclusioni pubbliche*, per i membri del Governo, per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I.
Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.

In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un *Dipartimento della Regione o un Dipartimento della Provincia*.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità

di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

a) Le Regioni sono costituite da enti territoriali di base, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

b) Ogni Comune ha piena autonomia nella elezione a suffragio universale e diretto del proprio Consiglio comunale.

c) Il Consiglio comunale è composto da un Sindaco, un vice Sindaco, da Consiglieri con delega e Consiglieri senza delega. Il numero dei Consiglieri e delle deleghe variano in base al numero di abitanti per Comune. Il Consiglio comunale rimane in carica cinque anni.

d) Al Comune del capoluogo di Provincia viene affiancato il Dipartimento della Provincia.

e) Al Comune del capoluogo di Regione viene affiancato il Dipartimento della Regione.

f) Il Sindaco del capoluogo di Provincia, in virtù dei propri poteri conferiti per Legge nomina insieme al suo Consiglio il Dipartimento della Provincia, costituito da un Presidente, un vice Presidente, due Consiglieri e un Segretario.

g) Il Dipartimento della Provincia vara normative inerenti la Provincia, formula disposizioni amministrative e le delega al Consiglio comunale del capoluogo di Provincia e ai Consigli comunali della Provincia.

h) Il Sindaco del capoluogo di Regione in virtù dei propri poteri conferiti per Legge nomina insieme al suo Consiglio il Dipartimento della Regione, costituito da un Presidente, un vice Presidente, due Consiglieri e un Segretario.

i) Il Dipartimento della Regione vara normative riguardanti la Regione, formula disposizioni amministrative e le delega al Consiglio comunale del capoluogo di Regione, e ai Consigli comunali della Regione.

j) I Dipartimenti delle Province delle Regioni rimangono in carica cinque anni e possono essere dimessi quando al loro interno vengono compiuti atti contrari alla Costituzione,

gravi violazioni di Legge, per sopraggiunte dimissioni di una o più cariche istituite, o incongruenze nel compiere le rispettive funzioni.

k) A dimissioni avvenute, i Sindaci dei capoluoghi di Provincia e Regione devono comunicare al Commissario della Regione l'avvenuta deposizione delle cariche in precedenza istituite e richiedere nuovi nominativi per designare i Dipartimenti.

l) Durante l'assenza di uno o più Dipartimenti, l'ufficio del Commissario della Regione può sostituirsi ai Dipartimenti in base alle disposizioni di Legge.

m) I Consigli comunali dei capoluoghi di Provincia e Regione negli ultimi sei mesi di mandato possono, in casi eccezionali previsti dalla Legge nominare nuovi Dipartimenti.

n) Ogni Comune può, in termini di Legge fare richieste, chiedere la modifica delle disposizioni amministrative rilasciate dai Dipartimenti di Provincia e Regione.

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) negoziati e rapporti internazionali dello Stato;*
- diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini appartenenti a Stati Esteri;*
- b) immigrazione;*
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*

- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e *Regioni*;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) *tutela del territorio, delle risorse idriche, dell'ecosistema e dei beni culturali.*
- Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: *rapporti nazionali; rapporti internazionali*; commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le *Regioni* hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Regioni e Stato,

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le *Regioni* sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento *costituzionale*.

I Comuni, le Province, e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in *coerenza* con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, *per salvaguardare la loro integrità*, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, e Regioni.

I Comuni, le Province, e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

a) Sono organi della Regione: *il Dipartimento della Regione.*

Il Dipartimento della Regione esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Dipartimento della Regione è l'organo esecutivo delle Regioni.

b) Sono organi della Provincia: *il Dipartimento della Provincia.*

Il Dipartimento della Provincia esercita le potestà legislative attribuite alla Provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Dipartimento della Provincia è l'organo esecutivo delle Province.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti del *Dipartimento della Regione e della Provincia* sono disciplinati con legge della Regione e della Provincia nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un *Dipartimento della Regione o a un Dipartimento della Provincia*, ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio elettivo pertinente alla Pubblica amministrazione.

I Dipartimenti eleggono tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente,

i due Consiglieri e il Segretario.

I *Dipartimenti* non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in *equilibrio* con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal *Dipartimento della Regione* con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del *Commissario della Regione*. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o *la maggioranza dei componenti del Dipartimento della Regione*. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato *se non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto* e non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

a) Il Presidente della Repubblica nomina i Commissari delle Regioni, i Commissari restano in carica per cinque anni e devono risiedere nel capoluogo della Regione, il Commissario della Regione soprintende alle funzioni amministrative deliberate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dal Dipartimento della Regione e dai Dipartimenti delle Province, e ne controlla il corretto svolgimento.

b) Spetta all'ufficio del Commissario della Regione accogliere le domande degli aspiranti candidati al Dipartimento della Regione e delle Province, sono eleggibili ai Dipartimenti tutti gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età.

c) La presentazione delle domande per i Dipartimenti riferiti ai precedenti commi può essere effettuata entro il cinquantesimo anno di età, con una laurea universitaria e venti anni di attività lavorativa come lavoratore dipendente o autonomo inerente la facoltà universitaria svolta, a seguire un curriculum vitae da inviare all'ufficio spettante.

d) Ogni singolo ufficio dei Commissari delle Regioni, stabilisce il numero massimo di domande presentabili, il tempo necessario per la presentazione della domanda e un indirizzo sulle attitudini maggiormente richieste.

e) Tutti gli aspiranti candidati ai Dipartimenti per farsi eleggere non possono in alcun modo essere datori di lavoro e/o avere partecipazioni in altre aziende fatto salvo cedere la propria attività prima di presentare la domanda.

f) L'ufficio del Commissario della Regione dopo avere accolto e vagliato tutte le domande, formula la lista dei candidati da inviare ai Sindaci dei capoluoghi di Regione e Provincia, i quali con l'ausilio del proprio gruppo consigliere provvedono al sorteggio dei cinque designati per la composizione dei Dipartimenti.

g) Il sorteggio non è valido se non ha partecipato almeno la maggioranza del gruppo consigliere presieduto dal Sindaco, o dal vice Sindaco.

h) I Dipartimenti di Regione e Provincia dopo la nomina, in piena autonomia stabiliscono chi di loro sarà il Presidente, il vice Presidente, i due Consiglieri e il Segretario.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.

Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del *Dipartimento della Regione* e del *Dipartimento della Provincia* che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

I Dipartimenti della Regione e della Provincia possono esprimere la sfiducia nei confronti del loro Presidente mediante mozione motivata, sottoscritta e approvata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Dipartimento.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del *Dipartimento* nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni del *Dipartimento*.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Sistema elettivo per i candidati alla Camera dei deputati.

a) *La presentazione della domanda per la Camera dei deputati può essere effettuata da tutti gli elettori entro il trentacinquesimo anno di età con una laurea universitaria e un punteggio di voti base stabilito dagli uffici del Dipartimento della Regione, più cinque anni di attività lavorativa come lavoratore dipendente oppure autonomo inerente la facoltà universitaria svolta, a seguire un curriculum vitae da inviare al Dipartimento della Regione, ufficio per le elezioni di Camera e Senato.*

b) *Gli aspiranti candidati devono presentare la propria domanda al Dipartimento della Regione dove risiedono, ogni Dipartimento stabilisce il numero massimo di domande presentabili in base anche il numero di universitari specifici di quel quinquennio, il tempo necessario per la presentazione della domanda e un indirizzo sulle attitudini maggiormente richieste.*

c) *Tutti gli aspiranti candidati alla Camera per farsi eleggere non possono in alcun modo essere datori di lavoro e/o avere partecipazioni in altre aziende fatto salvo cedere la propria attività aziendale prima di presentare la propria domanda.*

d) *Il Dipartimento della Regione dopo avere accolto ed esaminato tutte le domande, decreta il distinto numero di candidati da inserire dentro una lista correlata di nomi e foto di tutti i designati da inviare ai propri Comuni i quali provvedono a rendere pubblica la lista.*

e) *A votazioni concluse, i candidati con il numero massimo di preferenze vanno a formare*

la rosa dei deputati della propria Regione, in caso di pareggio tra i candidati con il massimo di voti si deve procedere a un ballottaggio per escludere ogni tipo di controversia. Ogni Regione ha piena autonomia nella elezione a suffragio universale e diretto dei deputati.
Art. 129.

Sistema elettivo per i candidati al Senato.

a) La presentazione della domanda per il Senato può essere effettuata da tutti gli elettori entro il quarantacinquesimo anno di età con una laurea universitaria e un punteggio di voti base stabilito dagli uffici del Dipartimento della Regione, più dieci anni di attività lavorativa come lavoratore dipendente oppure autonomo inerente la facoltà universitaria svolta, a seguire un curriculum vitae da inviare al Dipartimento della Regione, ufficio per le elezioni di Camera e Senato.

b) Gli aspiranti candidati devono presentare la propria domanda al Dipartimento della Regione dove risiedono, ogni Dipartimento stabilisce il numero massimo di domande presentabili in base anche il numero di universitari specifici di quel quinquennio, il tempo necessario per la presentazione della domanda e un indirizzo sulle attitudini maggiormente richieste.

c) Tutti gli aspiranti candidati al Senato per farsi eleggere non possono in alcun modo essere datori di lavoro e/o avere partecipazioni in altre aziende fatto salvo cedere la propria attività aziendale prima di presentare la propria domanda.

d) Il Dipartimento della Regione dopo avere accolto ed esaminato tutte le domande, decreta il distinto numero di candidati da inserire dentro una lista correlata di nomi e foto di tutti i designati da inviare ai propri Comuni i quali provvedono a rendere pubblica la lista.

e) A votazioni concluse, i candidati con il numero massimo di preferenze vanno a formare la rosa dei senatori della propria regione, in caso di pareggio tra i candidati con il massimo di voti si deve procedere a un ballottaggio per escludere ogni tipo di controversia. Ogni Regione ha piena autonomia nella elezione a suffragio universale e diretto dei senatori.
Art. 130.

Sistema elettivo per i candidati ai Consigli comunali.

a) La presentazione della domanda per i Consigli comunali può essere effettuata da tutti gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età con un diploma di scuola media superiore o una laurea universitaria e un punteggio di voti base stabilito dagli uffici del

Dipartimento della Provincia, più cinque anni di attività lavorativa come lavoratore dipendente oppure autonomo inerente lo studio svolto, a seguire un curriculum vitae da inviare al Dipartimento della Provincia, ufficio per le elezioni dei Consigli comunali.

b) Gli aspiranti candidati devono presentare la propria domanda al Dipartimento della Provincia dove risiedono entro il trentacinquesimo anno di età, specificando il Comune dove intendono candidarsi, ogni Dipartimento stabilisce il numero massimo di domande presentabili in base anche il numero dei diplomati e laureati specifici di quel quinquennio, il tempo necessario per la presentazione della domanda e un indirizzo sulle attitudini maggiormente richieste.

c) Tutti gli aspiranti candidati ai Consigli comunali per farsi eleggere non possono in alcun modo essere datori di lavoro e/o avere partecipazioni in altre aziende fatto salvo cedere la propria attività aziendale prima di presentare la propria domanda.

d) Il Dipartimento della Provincia dopo avere accolto ed esaminato tutte le domande, decreta un distinto numero di candidati da inserire dentro una lista correlata di nomi e foto di tutti i designati da inviare ai propri Comuni i quali provvedono a rendere pubblica la lista.

e) A votazioni concluse, i candidati con il numero massimo di preferenze vanno a formare la rosa dei Consiglieri inerente il Comune, in caso di pareggio tra i candidati con il massimo di voti si deve procedere a un ballottaggio per escludere ogni tipo di controversia.

f) Ogni Comune ha piena autonomia nella elezione a suffragio universale e diretto del proprio Consiglio comunale con un gruppo di Consiglieri variabili in base al numero di abitanti del Comune.

g) Il Consiglio comunale dopo essersi stabilito, in piena autonomia sceglie fra i componenti del gruppo consigliare il Sindaco il vice Sindaco e i Consiglieri con delega e senza delega.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i *Dipartimenti delle Regioni*, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i *Dipartimenti delle Regioni*, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, *sentito lo stesso Dipartimento della Regione*.

Il Dipartimento, sentito le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I.

La Corte Costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un *Dipartimento della Regione*, o un *Dipartimento della Provincia*, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai *Dipartimenti delle Regioni* interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque *Dipartimenti delle Regioni*.

La legge sottoposta a referendum non è *promulgata se non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto* e non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana, *la elezione del Presidente della Repubblica, la nomina del Presidente del Consiglio* non possono essere oggetto di revisione costituzionale.